



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii. **Approvazione risultanze campionamenti anno 2021. Adempimenti regionali sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione 2022.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Disposizioni in materia ambientale”, in particolare gli artt. 76, 77 e 83;
- il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”, così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207;
- la L.R. 22.12.2010, n. 59 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE”, art. 37;
- il D.M. 30.03.2010 inerente la definizione di criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;
- il D.M. 19 aprile 2018, di modifica del D.M. 30 marzo 2010;

VISTI gli **Allegati** al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, così come modificato dal D.M. 19 aprile 2018, di seguito elencati:

- **Allegato A** (previsto dall'articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;
- **Allegato B** (previsto dall'articolo 3) – Cianobatteri;
- **Allegato C** (previsto dall'articolo 3) – Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- **Allegato D** (previsto dall'articolo 5) – Procedure di campionamento;
- **Allegato E** (previsto dall'articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- **Allegato F** (previsto dall'articolo 6) – Report acque di balneazione;

VISTO l'art. 1 del D.M. 19 aprile 2018 con il quale sono apportate modifiche agli artt. 3 e 6 del D.M. 30 marzo 2010 e sono abrogati l'Allegato B - Cianobatteri e l'Allegato C - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;

CONSIDERATO che il D.lgs. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 116/2008, sono di competenza regionale:

- l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/2008.

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

- 1) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- 2) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- 3) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1), lettere a) e b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
- 4) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- 5) la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

RICHIAMATA la DGR n.301 del 21.04.2015, con la quale, al fine di favorire un preventivo processo partecipativo ed il più ampio coinvolgimento, sono stati costituiti due specifici organismi in materia di qualità delle acque di balneazione, la *Consulta Regionale* ed il *Tavolo Tecnico*, con sede presso il competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

RICHIAMATA la DGR n. 606 del 23/10/2019, con la quale, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, una *task force*, con la finalità di coordinare e monitorare tutti gli interventi programmati dai diversi soggetti, relativi al sistema Fiume Pescara/Porto Canale/Costa pescarese;

RICHIAMATA la comunicazione inviata dal Ministero della Salute con nota Prot.n.1078 del 14/01/2019, con la quale, in accordo con quanto previsto all'art.3, comma 9, della Direttiva 2006/7/CE, viene espresso il consenso all'utilizzo di metodi microbiologici alternativi per l'analisi delle acque di balneazione, a seguito di uno specifico parere favorevole espresso dall'Istituto Superiore di Sanità, circa la possibilità di utilizzare EN ISO 93082:2012 e EN ISO 93083:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea per il monitoraggio delle acque di balneazione, agli atti del Servizio OOMM;

RICHIAMATA la DGR n. 241 del 03.05.2021 avente ad oggetto: "Decreto Ministeriale 30/03/2010"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". Approvazione risultanze campionamenti anno 2020. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2021";

RICHIAMATA la D.D. n. DPE012/152 del 14.12.2021, con la quale è stata approvata, a conclusione della stagione balneare 2021, la **classificazione delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali**, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08, mediante l'utilizzo dei dati di monitoraggio del **quadriennio 2018-2021**, con l'indicazione delle acque "eccellenti" "buone" "sufficienti" e "scarse", come riportato negli allegati "A-CW" e "A-LW";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n. 116/08, annualmente le Regioni individuano le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque temporaneamente non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, indicando nel contempo le nuove acque di balneazione o le variazioni sia dei punti di controllo che della estensione territoriale delle acque di balneazione;

VISTI:

- l'**Allegato "A-CW"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l'anno 2022 – dati quadriennio 2018-2021 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- l'**Allegato "A-LW"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l'anno 2022 – dati quadriennio 2018-2021 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
- l'**Allegato "A1-CW"**, che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2017 – 2021;
- l'**Allegato "A1-LW"**, che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione lacuali per il periodo 2017 – 2021;
- l'**Allegato "B"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2022;
- l'**Allegato "B1"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2022;
- l'**Allegato "C"**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (*Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali*);
- l'**Allegato "D"**, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2022;

EVIDENZIATO che sono vietate alla balneazione le acque lacustri non specificatamente individuate nell'anzidetto **Allegato "A-LW"** e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 116/2008 al comma 4, ai fini della valutazione della qualità delle acque di balneazione la serie di dati utilizzati comprende almeno 16 campioni, o fatte salve le circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 5, co. 4. a) della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: "Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione ... adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento";

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 8, co. 4, lett. b) del D.lgs. n. 116/08 in merito alla adozione di misure di gestione e risanamento delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa";

RICHIAMATO l'allegato "B1", che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2022;

RITENUTO opportuno attivare per tali acque di balneazione le seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

VALUTATO che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" ed elencate nell'Allegato "B1" potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;

CONSIDERATO che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'allegato A del Decreto 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell'area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'art. 2, lettera g) e all'art. 10 del D.lgs. 116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;

CONSIDERATO che per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" per cinque anni consecutivi, riportate nell'Allegato "B", è disposto un divieto permanente alla balneazione per la stagione balneare 2022;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;

CONSIDERATO che in caso di piogge intense e/o avaria degli impianti di depurazione o dei sistemi di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, sono attivate le misure di gestione indicate all'Allegato "D" al presente atto, che prevedono l'emissione, da parte dell'autorità competente, di un divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato. L'evento deve essere segnalato tempestivamente all'Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto;

RITENUTO, inoltre, con riferimento a quanto disposto all'art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed al fine di rendere più efficaci e partecipate le predette misure di gestione, previste in caso di eventi meteorologici che determinano impatti negativi sulla qualità delle acque di balneazione, di demandare alle Amministrazioni comunali, le eventuali proposizioni di **Protocolli Operativi Gestionali**, da condividere all'interno **Tavolo Tecnico Regionale**, istituito con DGR n.301 del 21.04.2015

RITENUTO opportuno impegnare gli **Enti Gestori del Servizio Idrico** all'attuazione dei necessari **interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate**, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza, al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 32, comma 6, delle **Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo**, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;

CONSIDERATO che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

CONSIDERATO che qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un **potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobenthos marino**, sarà attivato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, in attuazione di quanto disposto **all'art. 1 del Decreto 19 aprile 2018**, con il quale sono apportate modifiche agli artt.3 e 6 del Decreto ministeriale 30 marzo 2010 e sono abrogati l'Allegato B - Cianobatteri e l'Allegato C - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;

RITENUTO necessario, come previsto all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 116/08, stabilire **l'avvio e la durata della stagione balneare**, che, di norma, è il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, **fissando l'inizio della stagione balneare 2022 al 15 maggio, con termine al 30 settembre 2022;**

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 116/2008 rientra tra le competenze regionali l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;

RITENUTO di demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente l'esecuzione del Programma di Monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi, delle acque di balneazione, definito d'intesa a livello regionale, giuste note trasmesse rispettivamente all'Arta Abruzzo- Distretto Prov.le di Pescara (riferimento protocolli n. 9359/22 e n. 15904/22) e Distretto Prov.le di L'Aquila (riferimento protocollo n. 17227/22), relative alla predisposizione del **Calendario di Monitoraggio A-CW e A-LW per la stagione balneare 2022**, note agli atti del Servizio OOMM;

CONSIDERATO che l'esecuzione del Programma di Monitoraggio da parte dell'ARTA tiene conto della anzidetta comunicazione del Ministero della Salute Prot.n.1078 del 14/01/2019, circa la possibilità di utilizzare EN ISO 93082:2012 e EN ISO 93083:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea per il monitoraggio delle acque di balneazione;

RITENUTO necessario, al fine dell'attuazione da parte del competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine degli adempimenti di cui all'art. 4 del D.lgs. 116/08, **demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente**, a conclusione della stagione balneare, la predisposizione di una **relazione sulla qualità delle acque di balneazione**, con la descrizione degli eventi che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle acque (BW), degli eventuali fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino, come disposto all'Allegato D al presente provvedimento;

RICHIAMATI gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;

RITENUTO di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo di predisporre l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.lgs. 116/2008;

RITENUTO, inoltre, di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo di predisporre, con provvedimento Dirigenziale, la rettifica di eventuali errori materiali al presente atto e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare 2022;

RICHIAMATI:

- il "*Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia*", realizzato da INAIL, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito

presso la Protezione Civile, nella seduta del 10 maggio 2020 e tutte le successive modificazioni ed integrazioni emanate;

- il Rapporto ISS COVID-19 • n. 36/2020 “Indicazioni sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” e ss. integrazioni;
- il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e ss.mm.ii.;
- il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”;
- le Circolari e le Ordinanze del Ministero della Salute, emanate e recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

RITENUTO che, in riferimento alle misure restrittive per il contenimento della pandemia di Covid-19 (SARS-CoV-2), l'accesso alle spiagge sarà regolamentato dalle misure sanitarie nazionali, regionali ed eventuali comunali in vigore alla data di emanazione del presente provvedimento, nonché a quelle successivamente promulgate;

RITENUTO di riservarsi l'adozione di successivi provvedimenti, a seguito di misure e/o disposizioni eventualmente adottate dagli Organi di Governo in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del **COVID-19**;

DATO ATTO:

- del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Opere Marittime;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;

UDITI il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. **DI APPROVARE** gli **Allegati** di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
 - **Allegato “A-CW”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione e la loro classificazione per l'anno 2022 – dati quadriennio 2018-2021 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
 - **Allegato “A-LW”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione lacuali e la loro classificazione per l'anno 2022 – dati quadriennio 2018-2021 – elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08;
 - **Allegato “A1-CW”**, che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione per il periodo 2017 – 2021;
 - **Allegato “A1-LW”**, che riporta l'elenco storico della classificazione delle acque di balneazione lacuali per il periodo 2017 – 2021;
 - **Allegato “B”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di balneazione per la stagione balneare 2022;
 - **Allegato “B1”**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2022;
 - **Allegato “C”**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate (*Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali*);
 - **Allegato “D”**, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2022;

2. **DI STABILIRE** che sono vietate alla balneazione le **acque lacustri** non specificatamente individuate nell'**Allegato "A-LW"** e pertanto non sottoposte a campionamento ed analisi;
3. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 116/2008 al comma 4, ai fini della valutazione della qualità delle acque di balneazione la serie di dati utilizzati comprende almeno 16 campioni, o fatte salve le circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2;
4. **DI PRENDERE ATTO della D.D. n. DPE012/152 del 14.12.2021**, con la quale è stata approvata la **classificazione delle acque di balneazione marino-costiere e lacuali, quadriennio 2018-2021**, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08, con l'indicazione delle acque "*eccellenti*" "*buone*" "*sufficienti*" e "*scarse*", come riportato negli allegati "A-CW" e "A-LW";
5. **DI STABILIRE** che per le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell'**Allegato "B1"**, devono essere attivate le seguenti misure di gestione:
 - attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
 - individuazione delle cause di inquinamento, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
 - indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
 - adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
6. **DI STABILIRE** che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" ed elencate nell'**Allegato "B1"** potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio OO.MM. e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e dell'esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati;
7. **DI STABILIRE** altresì, che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite indicati nell'**Allegato A** del D.M. 30.03.2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l'inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla balneazione. Qualora nel corso della stagione balneare nell'area interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell'Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all'art. 2, lettera g) ed all'art.10 del D.lgs. n. 116/2008. Nell'acqua di balneazione permarrà attivo il monitoraggio, così come da calendario dei prelievi;
8. **DI PRENDERE ATTO** che per le acque di balneazione classificate di qualità "*scarsa*" per cinque anni consecutivi, riportate nell'**Allegato "B"**, è disposto un divieto permanente alla balneazione per la stagione balneare 2022;
9. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione;
10. **DI STABILIRE** che **in caso di piogge intense e/o avaria degli impianti di depurazione o dei sistemi di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati**, segnalati in tempo reale da parte dell'Ente Gestore del sistema idrico, sono **attivate le misure di gestione indicate all'Allegato "D"** al presente atto, che prevedono **l'emissione, da parte dell'autorità competente, di un divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato**. L'evento deve essere segnalato tempestivamente all'Arta Abruzzo, che effettuerà **le analisi di controllo al termine dell'episodio, ai fini della revoca del divieto**;

11. **DI DEMANDARE** alle Amministrazioni comunali, con riferimento alle anzidette relazioni ed interferenze tra il sistema depurativo e la qualità delle acque di balneazione, le eventuali proposizioni di **Protocolli Operativi Gestionali**, da condividere all'interno **Tavolo Tecnico Regionale**, istituito con DGR n.301 del 21.04.2015;
12. **DI IMPEGNARE gli Enti Gestori del servizio idrico** all'attuazione dei necessari interventi di controllo e monitoraggio della funzionalità degli impianti di depurazione e dei possibili punti di immissione a mare di acque contaminate, anche attraverso la effettuazione di propri controlli, finalizzati alla segnalazione tempestiva ed alla gestione di eventuali situazioni di emergenza al fine di scongiurare l'esposizione dei bagnanti agli agenti inquinanti;
13. **DI PRENDERE ATTO** di quanto previsto all'art. 32, co. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino costiere o in tratti di fiume entro 10 km dalla linea di costa, ai fini della disinfezione dei reflui effluenti;
14. **DI DARE ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'**Allegato A** del D.M. del 30.03.2010, saranno attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, co. 4, lettere a) e b) del Decreto stesso;
15. **DI DARE ATTO** che qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, *fitoplancton* o *fitobenthos* marino, sarà attivato un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute, in attuazione di quanto disposto **all'art. 1 del D.M. 19 aprile 2018**, con il quale sono apportate modifiche agli artt.3 e 6 del D.M. 30 marzo 2010 e sono abrogati l'**Allegato B** - Cianobatteri e l'**Allegato C** - Linee guida - Gestione del rischio associato alle fioriture di *Ostreopsis ovata* nelle coste italiane dello stesso Decreto;
16. **DI STABILIRE**, con riferimento all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 116/08, l'avvio e la durata della stagione balneare 2022, **fissandone l'inizio al 15 maggio, con termine al 30 settembre 2022**;
17. **DI DEMANDARE** all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente:
 - l'esecuzione del programma di monitoraggio, da svolgersi secondo il calendario dei prelievi delle acque di balneazione definito a livello regionale, anche in adesione alla comunicazione del Ministero della Salute circa la possibilità di utilizzare EN ISO 93082:2012 e EN ISO 93083:1998 quali metodi analitici alternativi a quelli previsti nella richiamata Direttiva Europea per il monitoraggio delle acque di balneazione;
 - la predisposizione, a conclusione della stagione balneare, di una relazione sulla qualità delle acque di balneazione, con la descrizione degli eventi che hanno determinato alterazioni della qualità microbiologica delle acque (BW), degli eventuali fenomeni di proliferazione di cianobatteri o di macroalghe o fitoplancton marino, come disposto all'Allegato D al presente provvedimento;
18. **DI FAR OBBLIGO** alle Amministrazioni comunali dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all'**Allegato "D"** al presente atto:
 - delimitare, con apposita ordinanza sindacale, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione, le acque di balneazione permanentemente vietate e le acque di balneazione temporaneamente vietate e soggette a misure di gestione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come riportato nelle schede allegate;
 - delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui al punto 1. lettere a) e b) dell'art. 5 del D.lgs. n. 116/08;
 - apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
 - segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;

Le ordinanze sindacali emanate, di divieto di balneazione e successiva revoca, **sono trasmesse**, a cura dell'Amministrazione comunale competente, **al Ministero della Salute** tramite l'apposita funzionalità predisposta all'interno del **Portale Acque ministeriale, come previsto dal D.M. 19/04/2018;**

19. **DI EVIDENZIARE**, in relazione all'apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare **2022** sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA Abruzzo, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci di rimuovere tali divieti, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal D.M. del 30.03.2010, art. 2, co. 4, lettere a) e b);
20. **DI IMPEGNARE** l'ARTA Abruzzo al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal D.M. Del 30.03.2010 e dal D.M. 19 aprile 2018 di modifica del D.M. 30 marzo 2010 ed all'attuazione delle disposizioni specifiche di cui all'**Allegato "D"** al presente atto;
21. **DI RICHIAMARE** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;
22. **DI DARE MANDATO** al competente Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo di predisporre l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.lgs. 116/2008;
23. **DI DARE MANDATO** al competente Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo di predisporre, con provvedimento Dirigenziale, la rettifica di eventuali errori materiali al presente atto e ogni altro adempimento necessario durante la stagione balneare 2022;
24. **DI PRENDERE ATTO:**
 - del *"Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia"*, realizzato da INAIL, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, nella seduta del 10 maggio 2020 e tutte le successive modificazioni ed integrazioni emanate;
 - del Rapporto ISS COVID-19 • n. 36/2020 "Indicazioni sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2" e ss. integrazioni;
 - del Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 *"Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e ss.mm.ii.;
 - il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"*;
 - delle Circolari e delle Ordinanze del Ministero della Salute, emanate e recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
25. **DI STABILIRE** che, in riferimento alle misure restrittive per il contenimento della pandemia di Covid-19 (SARS-CoV-2), l'accesso alle spiagge sarà regolamentato dalle misure sanitarie nazionali, regionali ed eventuali comunali in vigore alla data di emanazione del presente provvedimento, nonché a quelle successivamente promulgate;
26. **DI RISERVARSI** l'adozione di successivi provvedimenti, a seguito di misure e/o disposizioni eventualmente adottate dagli organi di governo in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del **COVID-19;**
27. **DI INVIARE** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all'ARTA - Sede Centrale e Distretti Provinciali, agli Enti Gestori del Servizio idrico, al Ministero della Salute e al MITE;

28. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo/Urbanistica e Territorio-Acque-Qualità delle Acque di Balneazione.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE-TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

UFFICIO: ATTIVITA' COSTA PESCARRESE E TERAMANA

L'Estensore
Dott.ssa Cinzia Leone

Firmato elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Alessandra Ferri

Firmato elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello D'Alberto

Firmato digitalmente

(firma)

Il Direttore Regionale
Ing. Emidio Rocco Primavera

Firmato digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente

(firma)

=====
Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====